



COMUNE DI BAIANO

(Provincia di Avellino)

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI QUELLI DEGLI EDIFICI COMUNALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Articolo 2 - Durata dell'appalto

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

Articolo 4 - Osservanza di leggi e regolamenti

Articolo 5 - Oneri ed obblighi dell'Appaltatore

Articolo 6 - Stipulazione del contratto e garanzie

Articolo 7 - Subappalto

Articolo 8 - Competenze dei tecnici comunali - controllo

TITOLO II – GESTIONE

Articolo 9 – Piani di sicurezza

Articolo 10 - Consegna degli impianti

TITOLO III – PAGAMENTI

Articolo 11 - Pagamenti

Articolo 12 - Elenco prezzi ed eventuali nuovi prezzi per la manutenzione straordinaria

Articolo 13 - Norme per la valutazione dei lavori

TITOLO IV – PENALI, FACOLTA' ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE, CONTROVERSIE

Articolo 14 - Penali

Articolo 15 – Clausola di manleva

Articolo 16 - Rescissione del contratto

Articolo 17 - Facoltà dell'amministrazione comunale

Articolo 18 - Obblighi dell'Amministrazione

Articolo 19 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 20 – Controversie

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di “Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici della Pubblica Illuminazione e degli edifici comunali”. In particolare:

- 1) impianto elettrico della Pubblica Illuminazione
- 2) impianto elettrico a servizio della sede comunale in Piazza F. Napolitano
- 3) impianto elettrico a servizio dell'IC “Giovanni XXIII”, edificio di Via Scafuri;
- 4) impianto elettrico a servizio dell'IC “Giovanni XXIII”, edificio di Via L. Napolitano;
- 5) impianto elettrico a servizio dell'impianto sportivo in Via Cavour (Palazzetto e campo sportivo);
- 6) impianto di illuminazione a servizio della Villa comunale;

L'attività di gestione comporta che l'Appaltatore svolga le prestazioni contrattuali sia dietro segnalazione dell'Amministrazione, sia in modo autonomo a seguito di periodiche ispezioni e costante monitoraggio, nel rispetto delle scadenze prescritte dal presente Capitolato.

Articolo 2 - Durata dell'appalto

Il servizio ha durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di inizio del servizio risultante dal relativo Verbale di consegna, data che potrà precedere quella della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

L'avvenuta ultimazione dell'appalto sarà constatata in contraddittorio e sarà formalizzata con apposito Verbale di Ultimazione.

L'appalto non è rinnovabile. Qualora alla scadenza del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e il conseguente affidamento del servizio, la Ditta dovrà assicurare il servizio, in termini di proroga tecnica, fino alla data di assunzione del servizio stesso da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.

In ogni caso l'eventuale proroga è subordinata all'adozione di specifico provvedimento dirigenziale esecutivo ai sensi di legge.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo a base d'asta del servizio, per la durata prevista, è fissato in **29.000,00 €**, **oltre 870,00 € per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)** e IVA come per legge. In ogni caso, l'importo del contratto sarà determinato dall'applicazione del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.

Gli importi indicati tengono conto di tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell'appaltatore per l'esecuzione a regola d'arte dei servizi appaltati, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Con l'assunzione del servizio, l'aggiudicatario dichiara di possedere adeguata struttura organizzativa a garanzia della regolare gestione del servizio affidato.

Articolo 4 - Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appaltatore sarà tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

- dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;
- dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con particolare riferimento a:

- DPR n. 547 del 27.04.55;
- DPR n. 164 del 07.01.56;
- Legge n. 791 del 18.10.77;
- Legge n. 46 del 05.03.90;
- DPR n. 447 del 06.12.91;
- DLgs n. 81 del 09.04.08;
- Normativa CEI e UNI vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto od emanata nel corso della durata del contratto.

Articolo 5 - Oneri ed obblighi dell'Appaltatore

L'appaltatore è responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle normative vigenti.

L'Appaltatore dovrà rispondere dei danni alle persone e alle cose che fossero causati da negligenze nella manutenzione degli impianti o da propri dipendenti.

Il servizio di cui al presente appalto è pubblico e quindi dovrà essere eseguito tenendo presente questo suo carattere, che richiede priorità nell'esecuzione delle opere necessarie per la tempestiva riattivazione in caso di interruzione.

Il servizio non potrà per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto.

La ditta appaltatrice sarà sempre comunque direttamente responsabile di tutte le conseguenze dovute a sospensioni o abbandono del servizio e ciò restando impregiudicata ogni altra azione dell'Amministrazione per i provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune eventuali manomissioni riscontrate negli impianti, nonché lavori urgenti da eseguire, e dovrà intervenire secondo le direttive impartite dallo stesso Ufficio.

L'Appaltatore sarà sempre tenuto a segnalare all'Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, tutte le difficoltà o irregolarità che si dovessero verificare nella distribuzione dell'energia elettrica e nelle linee dell'Ente fornitore e che potessero interessare il servizio di illuminazione e l'incolumità pubblica.

L'Appaltatore è obbligato a tenere sempre presenti nei magazzini congrue scorte di materiali per la pronta riparazione dei guasti.

Si intende inoltre a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare agli Enti proprietari o che utilizzano i tratti di strada in oggetto con i propri servizi, gli eventuali scavi che saranno realizzati.

Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e le condizioni del presente capitolato, l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso visione degli impianti oggetto del servizio e di essere a conoscenza del loro stato d'uso;
- di avere piena conoscenza della tipologia degli interventi da eseguire;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio e della manutenzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione del servizio e della manutenzione l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi.

Articolo 6 - Stipulazione del contratto e garanzie

Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa. Le spese tutte saranno interamente a carico dell'appaltatore.

Al momento della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve prestare una cauzione definitiva nella misura definita all'art. 103 del DLgs 50/2016 e calcolata sull'importo contrattuale; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, nonché Ispettorato del Lavoro.

In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

La cauzione definitiva verrà incamerata, inoltre, nel caso di mancato aggiornamento dell'inventario dei punti luce, come da progetto del servizio.

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, una polizza assicurativa, rilasciata da istituto di primaria importanza, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a:

- € 1.000.000,00 per danni a persone;
- €. 500.000 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

La polizza dovrà valere per l'intera durata del contratto.

L'Appaltatore è, comunque, responsabile per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 7 - Subappalto

Il servizio oggetto del presente capitolato non può essere ceduto o sub appaltato in tutto o in parte.

Articolo 8 - Competenze dei tecnici comunali - controllo

All'atto dell'assunzione del servizio, l'Appaltatore provvederà alla nomina, a proprie cura e spese, di un tecnico di fiducia, quale responsabile del servizio in oggetto e per le funzioni di direttore dei lavori, il quale prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché il servizio, a cui è preposto, sia eseguito in piena conformità al presente Capitolato.

L'effettuazione del servizio, secondo le norme di buona tecnica e nel rispetto delle leggi vigenti, sarà sottoposta al diretto controllo e alla supervisione dell'Ufficio Tecnico.

TITOLO II – GESTIONE

Articolo 9 – Piani di sicurezza

Il datore di lavoro committente promuove:

- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

Ai fini delle misure di sicurezza di cui al DLgs 81/2008, l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture inerenti l'appalto, è stimata inferiore a 200 uomini-giorni, con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dell'appalto.

Prima della consegna del servizio, l'Appaltatore consegnerà alla Stazione Appaltante:

- il DUVRI debitamente compilato per la parte di propria competenza (la Parte 6) comunicando la propria organizzazione in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, fornendo anche indicazioni su ulteriori misure, rispetto a quelle indicate nel DUVRI stesso, ritenute necessarie per eliminare, ovvero ridurre al minimo, le interferenze.
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del servizio e nell'esecuzione dei lavori .

Articolo 10- Consegna degli impianti

All'atto della consegna degli impianti, verrà stilato in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore un verbale di consegna, dalla data della quale decorrono i 24 mesi di durata del presente appalto, e che attesta anche la valutazione dello stato iniziale degli impianti e di eventuali locali che l'Appaltatore prenderà in carico.

Gli impianti oggetto del contratto saranno consegnati dall'Amministrazione nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti.

Tutte le apparecchiature e gli impianti installati in esecuzione del presente appalto resteranno in proprietà dell'Amministrazione allo scadere del contratto, previo collaudo di riconsegna.

L'Appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni tutte del contratto di appalto la manutenzione di eventuali nuovi impianti o di ampliamenti di impianti esistenti che venissero realizzati dall'Amministrazione nel corso del contratto stesso. Gli impianti potranno essere consegnati solo ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione.

Al fine di migliorare il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione il gestore si impegna a collaborare gratuitamente con l'Ente appaltante al momento che questo rilasci autorizzazioni ad altri Enti (ENEL, Telecom, Aziende del gas, ecc.) per la segnalazione di cavi di energia per la verifica dei percorsi da seguire affinché questi non invadano zone ritenute idonee e vantaggiose per la realizzazione o manutenzione straordinaria dei nuovi impianti.

TITOLO III – PAGAMENTI

Articolo 11 - Pagamenti

Pagamenti relativi ad esercizio e manutenzione ordinaria

Il canone sarà corrisposto con cadenza bimestrale posticipata. I pagamenti delle rate saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. Nei casi di ritardato pagamento decorreranno, dal giorno successivo alla scadenza prevista, a favore della parte creditrice, gli interessi in misura pari all'interesse legale vigente al momento. In ogni caso, si procederà alla liquidazione previa verifica della regolarità contributiva della ditta appaltatrice.

Pagamenti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria su richiesta

I compensi dovuti all'Appaltatore saranno contabilizzati sulla base del Prezzario OOPP della Regione Campania in vigore, da assoggettare almeno allo stesso ribasso offerto in sede di gara per la manutenzione ordinaria, a seguito di trattativa. Le liquidazioni saranno disposte dall'Ufficio Tecnico che dovrà certificare il regolare svolgimento del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria. Nel caso di contestazioni di qualsiasi genere sugli interventi opzionali svolti dall'Appaltatore, i pagamenti verranno sospesi fino alla definizione delle controversie. I pagamenti saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture e saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. In ogni caso, si procederà alla liquidazione previa verifica della regolarità contributiva della ditta Appaltatrice.

Articolo 12 - Elenco prezzi ed eventuali nuovi prezzi per la manutenzione straordinaria

Qualora sia richiesta la formulazione di prezzi non presenti nell'elenco, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale, facendo riferimento ai prezzi di cui al Prezzario delle OO.PP. Regione Campania vigente e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste.

I nuovi prezzi, accettati dall'appaltatore ed approvati dall'Amministrazione, costituiranno anch'essi prezzi di contratto.

Articolo 13 - Norme per la valutazione dei lavori

L'Appaltatore per ogni servizio reso, qualunque esso possa essere, sia ordinario che straordinario, dovrà compilare apposito buono di consegna con tutti gli estremi delle prestazioni e delle forniture soggette a fatturazione ed il nome della strada o del luogo di intervento, in duplice copia, di cui una da consegnare all'Ufficio Tecnico, controfirmato da entrambe le parti. Resta inteso che il suddetto buono di consegna ha carattere solo di controllo interno e non ha alcun valore ai fini fiscali. La valutazione dei lavori sarà eseguita in base alle risultanze dei buoni di consegna sottoscritti dall'Ufficio Tecnico, sulla base dei prezzi evidenziati nell'elenco prezzi unitari.

TITOLO IV – PENALI, FACOLTA' ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE, CONTROVERSIE

Articolo 14 - Penali

Verificandosi deficienze o abusi negli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a danno dell'Appaltatore, gli interventi necessari per il regolare funzionamento del servizio, qualora lo stesso, appositamente diffidato, non ottemperi nel termine assegnatogli dalle disposizioni dell'Appaltante.

Le deficienze e gli abusi di cui sopra, saranno contestati all'Appaltatore che sarà sentito in contraddittorio con gli organi dell'Amministrazione che avranno effettuato i rilievi del caso.

Il congruo termine da assegnare all'Appaltatore, ai sensi del primo comma del presente articolo, verrà stabilito dal Responsabile del Settore, tenuto conto della natura e della mole degli interventi da eseguire.

In ognuno dei casi suddetti sarà applicata una penale, da un minimo di € 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) da determinarsi da parte del Responsabile del Procedimento, oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio, salvo risarcimento di maggiori danni.

In particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento relativi alle attività di manutenzione a seguito di guasto, di cui all'art. 8, comma A, del Progetto di servizio, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno e per ciascun punto luce spento.

Sarà inoltre applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo sulle attività di pronto intervento di cui all'art. 8, comma B, del Progetto di servizio, richieste dall'Amministrazione. Le penali verranno comunicate all'Impresa e detratte direttamente sul pagamento relativo al mese in cui sono state applicate.

Articolo 15 – Clausola di manleva

L'Appaltatore terrà esonerato la Stazione Appaltante da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del contratto.

Articolo 16 - Rescissione del contratto

Il Comune potrà pronunciare la decadenza dell'affidamento dell'appalto, notificando il predetto atto a mezzo Raccomandata A/R per i seguenti motivi:

- gravi irregolarità o negligenze, per colpa dell'Appaltatore, tali da pregiudicare lo svolgimento del servizio oggetto dell'Appalto; in particolare qualora l'entità delle penali superasse in un mese l'importo di € 1.000,00 (mille/00) e ciò si ripetesse per altri due mesi nel successivo semestre, il Comune avrà facoltà di rescindere il contratto;
- per scioglimento o fallimento della ditta appaltatrice;
- per subappalto non autorizzato anche parziale del servizio;
- per mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai e contratti di lavoro;
- per ripetute irregolarità, inadempienze o reiterati abusi, riscontrati nel corso del servizio.

Nelle ipotesi suindicate l'Amministrazione non corrisponderà all'appaltatore alcun tipo di indennizzo per la riduzione del periodo contrattuale e l'eventuale mancato ammortamento delle attrezzature acquisite per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione potrà sostituirsi in caso di disservizio alla ditta appaltatrice per assicurare il pieno e regolare funzionamento del servizio con diritto alla rifusione da parte della ditta appaltatrice delle spese e danni causati per le inadempienze della medesima.

Articolo 17 - Facoltà dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare pretese di compenso diverso da quello indicato nel contratto, di estendere gli attuali impianti con l'aggiunta di nuove cabine e centri di consegna dell'energia elettrica, di trasformare gli attuali impianti e di adottare sistemi aventi caratteristiche diverse da quelle attuali, diminuire od aumentare il numero delle lampade e la loro potenza, installare nuovi impianti, nonché modificare, ampliare o ridurre quelli esistenti affidandone l'esecuzione a suo insindacabile giudizio direttamente alla ditta appaltatrice o ad altre imprese.

Articolo 18 - Obblighi dell'Amministrazione

L'Appaltatore è autorizzato all'uso temporaneo del suolo pubblico per le attrezzature, i materiali e la mano d'opera necessari per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente Capitolato, nei limiti di tempo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto di sosta e di fermata, previa attività di coordinamento con il personale del Comando di Polizia Urbana per la sicurezza del traffico e degli operatori.

Articolo 19 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 13/8/2010, n. 136, l'Appaltatore:

- 1) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- 2) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Avellino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 20 - Controversie

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione e interpretazione del contratto le parti ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla precedente comunicazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario.

Ai fini della risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto le parti eleggono la competenza del foro di Avellino.